

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ASSUNZIONI TRIENNIO 2021/2023

L'art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

A seguito di intesa in Conferenza Stato-città, è stato adottato il D.M. 17 marzo 2020, recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020.

Infine, con circolare n. 17102/110/1 del 08/06/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, si sono specificate le nuove norme in materia di personale da parte dei comuni.

Il comma 2 dell'art. 4 del succitato D.M. 17 marzo 2020 prevede che *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

La spesa di personale desunta dal consuntivo 2020 (ultimo consuntivo approvato) corrisponda ad un valore di € 9.611.255,96 e le entrate correnti, determinate secondo la nozione normativa, ovvero quale media degli accertamenti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019-2020), al netto del FCDE di parte corrente dell'ultimo anno considerato, risultano pari ad € 41.810.598,28 così calcolati:

Entrata	acc 2108	acc 2019	acc 2020	
titolo 1	26.641.175,87	27.725.665,99	23.695.539,04	
TARIP	8.769.447,58	9.480.896,76	11.338.679,41	
titolo 2	1.758.414,63	1.595.247,64	7.319.421,54	
titolo 3	7.613.647,16	7.733.093,48	5.602.424,20	media
totale	44.782.685,24	46.534.903,87	47.956.064,19	46.424.551,10
Accantonamento FCDDE [assestato 2020]+ [30% TARIP]				4.613.952,82
				41.810.598,28

Il rapporto tra i valori delle due componenti è pari al **22,99%** così calcolato:

$$\frac{\text{Spese di personale 2020}}{\text{Media entrate (2018/2020) netto FCCDE}} = \frac{\text{€ } 9.611.255,96}{\text{€ } 41.810.598,28} = 22,99\%$$

Il Comune di Biella si trova nella fascia demografica di cui all'art. 2 del D.M. 17/03/2020 alla lettera f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti avendo, al 31/12/2020, n. 43.416 abitanti, il cui parametro è pari al **27%**, pertanto il valore calcolato risulta inferiore al predetto valore soglia.

L'amministrazione, quindi, potrà procedere ad effettuare assunzioni di personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo della spesa di personale così calcolata:

$$\text{€ } 41.810.598,28 \text{ (media entrate 2018/2020) } * 27\% \text{ (valore soglia) } = \text{€ } 11.288.861,54 \text{ valore soglia spesa di personale dall'anno } 2021$$

Pertanto l'incremento di spesa ammissibile è pari ad Incremento di spesa ammissibile € **1.677.605,58**

Regime transitorio per gli enti virtuosi: l'incremento della spesa di personale

L'art. 5 comma 1 del D.M. 17/03/2020 prevede che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1";

Per il Comune di Biella, sulla base della fascia demografica, le percentuali massime di incremento della spesa del personale registrata nell'anno 2018, per gli anni 2020/2024, sono le seguenti:

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
spesa personale anno 2018 €	10.150.957,95	10.150.957,95	10.150.957,95	10.150.957,95	10.150.957,95
Incremento €	913.586,22	1.624.153,27	1.928.682,01	2.131.701,17	2.233.210,75

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, la spesa di personale dipendente negli anni 2021/2023 risulta, così calcolata:

Anno 2021 € 10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 1.624.153,27 (incremento anno 2021) = 11.775.111,22 €

Anno 2022 € 10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 1.928.682,01 (incremento anno 2022) = 12.079.639,96 €

Anno 2023 € 10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 2.131.701,17 (incremento anno 2023) = 12.282.659,12 €

La spesa del personale anni 2021/2023 come sopra calcolata risulta superiore al limite di cui valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 17/03/2020 e che pertanto il valore soglia della spesa del personale è per gli anni 2021/2023 è pari ad € 11.288.861,54;

Per il triennio 2021/2023 il seguente piano di fabbisogno di personale

1. Le assunzioni personale a tempo indeterminato:

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
DIRIGENTE			1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	2	1	0
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE	D	4	0	0
ASSISTENTE SOCIALE	D	2		
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	C	5	0	0
ISTRUTTORE TECNICO	C	0	2	0
ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	C	5	1	2
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C	1	0	0
ESECUTORE SCOLASTICO	B	1	0	0
ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	B	1	0	0
ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	B	0	0	2
TOTALE		21	5	4

2. Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2021-2023.

Per le assunzioni a tempo determinato l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/10 così come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016 prevede:

- ✓ il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009);
- ✓ esclusione dei suddetti vincoli per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1, del Tuel;

Atteso che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato, calcolata escludendo le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 267/2000 del personale è pari complessivamente ad **Euro 130.395,79**;

Si prevede per nel triennio oltre di n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 90, comma 1, del D.lgs 267/2000 e l'incarico ai sensi art. 7 della 150/2000 già in essere eventuali assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze:

1. di mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale;
2. di sostituzione di personale temporaneamente assente e con diritto alla conservazione del posto;
3. di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell'Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica
4. attivazione tirocini formativi.

3. Rispetto limite assunzione tempo determinato nel triennio

Cat	n.	Tipologia	Utilizzo budget anno 2021	Utilizzo budget anno 2022	Utilizzo budget anno 2023
Portavoce Sindaco	1	<u>Incarico ai sensi art. 7 della 150/2000</u>	33.600,00	33.600,00	33.600,00
C	1	<u>Personale a tempo determinato art 90 comma 1 Tuel</u>	31.093,74	31.093,74	31.093,74
		<u>Personale a breve termine o tirocini formativi</u>	48.000,00	41.934,75	35.869,81
		<u>Totale (A)</u>	112.693,74	107.179,04	100.563,55
		<u>Budget ex art 9 comma 28 D.L. 78/10(B)</u>	130.395,79	130.395,79	130.395,79